

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1507

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TURCI, VISCO, AGOSTINI, BRUNALE, BOSELLI, CEN-  
NAMO, DE BENETTI, MANCA, MARIANI, MAGDA NEGRI,  
SITRA, VANNONI**

Norme in materia di rappresentanza dei dipendenti-azionisti  
nei consigli di amministrazione delle società

*Presentata il 25 ottobre 1994*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le recenti esperienze di privatizzazione, in special modo di banche ed assicurazioni, hanno contribuito a fare emergere il problema di attribuire una adeguata forma di presenza negli organi amministrativi delle società di dipendenti, la cui attiva — per quanto singolarmente e complessivamente limitata — adesione al classamento delle azioni dismesse è stata correttamente sollecitata.

Secondo i più recenti dati resi noti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), il numero dei dipendenti che sono divenuti anche azionisti delle rispettive società ammonta alle seguenti, piuttosto ragguardevoli, proporzioni:

CREDIT 69,8 per cento;

INA-Assitalia 60,2 per cento;

COMIT 59,5 per cento;

IMI 48,7 per cento.

per un totale di 40.290 aderenti, pari alla media del 61,5 per cento su una forza-lavoro complessiva di 65.547 unità.

Anche se il possesso complessivo dei dipendenti-azionisti è rimasto confinato, soprattutto nel caso dell'acquisto delle azioni ordinarie, nel limite dei pochi punti percentuali (comunque non del tutto privo di significato, ove si consideri la natura di « proprietà diffusa » che si è inteso assegnare alle banche ed alle assicurazioni dismesse), l'evidente fenomeno del coinvolgimento attivo dei dipendenti nelle sorti della propria azienda, pur al netto degli inevitabili comportamenti del tipo « mordi e fuggi », ha avuto il merito di portare

all'attenzione generale un aspetto che era rimasto, fino a quel momento, soffocato dalla connotazione spiccatamente oligopolistica della struttura dell'azionariato attivo delle nostre società anche di maggiore dimensione.

È stata, dunque, l'occasione per cominciare ad attribuire sostanza ai dettati costituzionali degli articoli 46 e 47 della nostra Carta fondamentale (« Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende » e « La Repubblica ... favorisce l'accesso del risparmio popolare ... al diretto o indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese »), resi aggiornati in armonia con l'evoluzione vissuta, in quasi un cinquantennio, dalla struttura socio-imprenditoriale dell'Italia in un contesto sovranazionale di libertà d'iniziativa.

Come rileva ancora la CONSOB, « alla luce delle recenti esperienze assembleari, ma anche considerando le diverse iniziative che in questo campo si stanno anche oggi manifestando, la componente azionaria dei dipendenti costituisce forse l'unica minoranza organizzata che abbia qualche possibilità di beneficiare della previsione della legge sulle privatizzazioni (presentando proprie candidature alternative per il consiglio di amministrazione, al fine di concorrere al quinto dei posti che è riservato alle minoranze qualificate), se non altro per la capacità aggregante posseduta dalle organizzazioni sindacali ». Non può essere sottaciuto il riferimento specialmente all'esperienza pur recente, ma già intensa, vissuta dall'ADAC, l'associazione intersindacale tra dipendenti-azionisti del gruppo Credit.

Se per le società dismesse il discorso è, quindi, già avviato (residuando però collateralmente da risolvere il dubbio, niente affatto secondario, circa l'applicabilità delle norme sul « voto di lista » alle privatizzazioni già avvenute prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge n. 474 del 1994), resta dunque da verificare, sempre per le aziende privatizzate, il nodo del rapporto logico-giuridico fra il « voto di lista » esperibile da qualunque minoranza organizzata ed il diritto alla rappresentanza in consiglio di amministrazione da parte di quella particolare minoranza organizzata che è rappresentata dalle maggiori associazioni volontarie fra i dipendenti-azionisti. Rimane, inoltre, da prospettare il problema, di vasta portata, della estendibilità del meccanismo relativo ai dipendenti-azionisti delle altre società, purché di ampie dimensioni e dotate di titoli, quotati, ampiamente diffusi fra il pubblico.

La presente proposta di legge risolve le suddette questioni nel senso di rendere il meccanismo della rappresentanza in consigli dei dipendenti-azionisti, riuniti in associazioni di dimensioni apprezzabili, attivabile nel contesto di tutte le società (quindi anche delle cooperative) i cui titoli siano quotati in un mercato regolamentato e largamente trattati; di evitare qualsiasi sovrapposizione rispetto alla recente disciplina delle dimissioni, sotto i profili del tetto azionario e del conseguente « voto di lista »; infine, di divenire progressivamente operativo all'atto del normale rinnovo dei consigli di amministrazione che sono in carica alla data di entrata in vigore della legge, così da scongiurare rischi di effetti traumatici sulle ordinarie vicende societarie.

La procedura qui proposta consiste nell'introduzione obbligatoria, negli statuti delle società interessate (il cui elenco deve venire reso noto annualmente dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia per quanto concerne i « gruppi bancari »), di una clausola immodificabile *ope-legis* che trasferisce il potere di nomina di uno degli amministratori della società dall'assemblea alla o alle associazioni fra dipendenti-azionisti costituite ai sensi della legge.

Abbiamo così ritenuto di vulnerare il meno possibile, in rapporto alla indubbia novità che si vuole introdurre, il tradizionale funzionamento dei meccanismi di delega delle funzioni societarie (che peraltro

ha recentemente già subito il contraccolpo dell'introduzione del « voto di lista » ad opera della legge sulle privatizzazioni).

A fianco dei normali requisiti costitutivi e statutari, a partire dall'espresso divieto di svolgere attività commerciale e di perseguire scopi di lucro, tali associazioni, al fine di essere « abilitate » a concorrere alla nomina del predetto amministratore, devono possedere dimensioni sicuramente significative (almeno il 2 per cento del totale degli azionisti ed il 25 per cento della sottocategoria dei dipendenti-azionisti, nonché, congiuntamente, almeno l'1 per cento del capitale sociale) e rendersi totalmente e continuamente trasparenti nei confronti della CONSOB, nonché note al pubblico.

La o le associazioni, previo autonomo scrutinio delle indicazioni di voto espresse segretamente e capitariamente dai propri iscritti, devono (eventualmente nella persona del legale rappresentante della maggiore fra esse) comunicare il nominativo del consigliere di propria competenza al presidente della società, con anticipo di almeno quindici giorni rispetto alla data della prima convocazione dell'assemblea, sotto pena della decadenza del diritto di nomina fino al prossimo rinnovo statutario del consiglio.

Sui restanti punti all'ordine del giorno, le associazioni possono raccogliere deleghe

fra i propri iscritti, nel rigoroso rispetto delle forme prescritte dal codice civile per la rappresentanza in assemblea ma senza limitazioni di numero.

Nel caso in cui lo statuto preveda, ai sensi della legge sulle privatizzazioni, il « voto di lista » degli amministratori, i dipendenti-azionisti associati non possono più avvalersi di tale facoltà, risultando quest'ultima assorbita dal potere di nomina *ope-legis* di un amministratore ai sensi della presente proposta di legge.

Una volta rispettate scrupolosamente tutte le rigide prescrizioni imposte in questa sede, l'attività delle associazioni « abilitate » va esente dalla normativa che si applica ai patti od accordi fra soci in conformità alla legge sulla offerta pubblica d'acquisto (OPA).

Vengono, infine, previste sanzioni tanto a carico degli amministratori che non convocano tempestivamente l'assemblea per l'inserimento in statuto della clausola obbligatoria (ricordando che, nell'eventualità di voto contrario dell'assemblea, deve venire azionato l'intervento sostitutivo del tribunale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2446 del codice civile per la riduzione del capitale per perdite), quanto a carico dei legali rappresentanti delle associazioni fra dipendenti-azionisti che violino gli obblighi di trasparenza nei confronti sia della CONSOB sia del pubblico.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Ambito di applicazione).*

1. Negli statuti delle società di cui al presente articolo deve essere inserita una clausola, immodificabile finché permangano le condizioni che ne obbligano il mantenimento, che, in deroga all'articolo 2364 del codice civile, attribuisca la nomina di uno degli amministratori alle associazioni tra dipendenti-azionisti costituite ai sensi dell'articolo 2.

2. La disposizione del comma 1 si applica alle società i cui titoli siano ammessi alla quotazione in un mercato regolamentato e che, alla chiusura dell'esercizio antecedente la data della nomina del consiglio di amministrazione, presentino entrambi i seguenti requisiti:

- a) non meno di 5.000 dipendenti;
- b) non meno di 30.000 azionisti.

3. Nel caso di gruppi costituiti da società controllate, direttamente od indirettamente, da un medesimo soggetto o fra loro collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 è verificata con riferimento al complesso del gruppo e le disposizioni della presente legge si applicano alle società, i cui titoli siano ammessi alla quotazione in un mercato regolamentato, che presentino singolarmente requisiti non inferiori ad un quarto di quelli indicati alle lettere a) e b) del medesimo comma 2.

4. Ove il gruppo societario configuri un gruppo bancario ai sensi dell'articolo 60 del testo unico della legge in materia bancaria e creditizia emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le disposizioni del comma 3 del presente articolo si applicano al complesso delle società soggette a vigilanza della Banca d'Italia su base consolidata.

5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), sentita la Banca d'Italia nell'ipotesi di cui al comma 4, pubblica l'elenco delle società alle quali si applicano le presenti disposizioni. La clausola di cui al comma 1 deve risultare inserita negli statuti delle società di cui al presente articolo prima dello svolgimento delle assemblee convocate per la nomina del consiglio di amministrazione.

ART. 2.

*(Associazioni tra dipendenti-azionisti.  
Vigilanza).*

1. Al fine di essere abilitate a nominare l'amministratore di cui all'articolo 1, comma 1, le associazioni tra dipendenti-azionisti devono:

a) essere costituite mediante scrittura privata autenticata e registrata;

b) perseguire lo scopo esclusivo di promuovere l'informazione dei propri soci in ordine ai fatti più rilevanti che interessano la vita della società e la posizione degli azionisti, per consentire a questi ultimi una partecipazione attiva e consapevole all'esercizio dei diritti sociali;

c) essere statutariamente prive di fini di lucro ed astenersi dallo svolgere attività commerciale, se non in modo occasionale e, comunque, strumentale al raggiungimento dello scopo associativo;

d) essere composte esclusivamente da azionisti della società, che ne siano anche dipendenti in servizio o collocati in quiescenza, in numero non inferiore al 25 per cento del totale dei dipendenti-azionisti ed al 2 per cento del totale degli azionisti della società medesima;

e) rappresentare un quantitativo non inferiore all'1 per cento del capitale sociale;

f) comunicare alla CONSOB, in conformità all'apposito regolamento adottato dalla Commissione stessa, la propria avve-

nuta costituzione, fornendo copia dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché, annualmente, l'elenco dei soci e delle rispettive quote di capitale sociale, la composizione degli organi statutari ed il nominativo del legale rappresentante.

2. Nelle società nei cui statuti sia stato introdotto, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, un limite massimo di possesso azionario, e sintanto che tale limite perdura, ciascuna associazione tra dipendenti-azionisti non può rappresentare una quota complessiva del capitale sociale superiore al limite stesso.

3. La CONSOB può richiedere in qualsiasi momento le informazioni di cui al comma 1, lettera f).

4. Dell'avvenuta costituzione delle associazioni tra dipendenti-azionisti deve essere data notizia al pubblico mediante annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, nelle forme stabilite dalla CONSOB nel regolamento di cui al comma 1, lettera f).

### ART. 3.

#### *(Attribuzioni delle associazioni).*

1. Le deleghe di voto possono essere conferite alle associazioni tra dipendenti-azionisti esclusivamente dai propri soci, nel rispetto delle disposizioni contenute nei commi primo, secondo e terzo dell'articolo 2372 del codice civile. A tali deleghe non si applicano le disposizioni contenute nei commi quarto, quinto e sesto del medesimo articolo.

2. Per le materie differenti da quella di cui al comma 3, le deleghe devono venire esercitate in assemblea dalle associazioni per mezzo dei rispettivi legali rappresentanti.

3. L'amministratore di cui all'articolo 1, comma 1, deve essere nominato unitariamente dalle associazioni abilitate ai sensi dell'articolo 2, attraverso un auto-

nomo preventivo scrutinio delle indicazioni di voto espresse segretamente e capitarmente dai soci.

4. La nomina di cui al comma 3, deve essere comunicata al presidente del consiglio di amministrazione della società, a cura del legale rappresentante dell'associazione che ha assommato il maggior numero di indicazioni di voto, con un anticipo di almeno quindici giorni rispetto alla data della prima convocazione dell'assemblea. La mancata tempestiva comunicazione comporta la decadenza del diritto di nomina da parte delle associazioni fino al rinnovo del consiglio.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2386 del codice civile, ove il consigliere nominato dalle associazioni venga a mancare nel corso del mandato, il consiglio di amministrazione deve sostituirlo con quello nominato con le medesime modalità di cui al comma 3.

6. Nelle società nei cui statuti è stato introdotto, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il voto di lista, i dipendenti-azionisti associati non possono presentare proprie liste di amministratori.

7. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 2, commi 1, lettera f), 3 e 4, all'attività svolta dalle associazioni ai sensi e nei limiti della presente legge non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149.

#### ART. 4.

*(Disposizioni sanzionatorie).*

1. Gli amministratori delle società di cui all'articolo 1, che omettano di convocare tempestivamente l'assemblea straordinaria per l'adempimento di cui al secondo periodo del comma 5 del citato articolo, sono puniti ai sensi del secondo comma dell'articolo 2630 del codice civile.

2. Ove l'assemblea, pur tempestivamente convocata, ometta di inserire nello statuto la clausola di cui all'articolo 1, comma 1, gli amministratori ed i sindaci

devono chiedere al tribunale che sia disposta tale integrazione. Si applicano il terzo ed il quarto periodo del secondo comma dell'articolo 2446 del codice civile. Gli amministratori ed i sindaci inadempienti sono puniti ai sensi, rispettivamente, del primo comma dell'articolo 2630 e del primo comma dell'articolo 2632 del codice civile.

3. I legali rappresentanti delle associazioni tra dipendenti-azionisti, che violino le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1, lettera f), 3 e 4 della presente legge, sono puniti ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni.